





Il Presidente della Repubblica rimane in carica sette anni (art. 85, 1° comma, Cost.), che decorrono dalla data del giuramento, ed è immediatamente rieleggibile, anche se tale eventualità si è verificata con Giorgio Napolitano, eletto nel 2006 e rieletto nel 2013.

Tale periodo è superiore a quello di durata in carica delle Camere (5 anni); ciò svincola il Capo dello Stato dalla maggioranza politica che lo ha eletto e garantisce continuità tra una legislatura e l'altra.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, deve, ai sensi dell'art. 91 Cost., prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

### **3) VICENDE DELLA CARICA (SUPPLENZA, IMPEDIMENTO, CESSAZIONE)**

La Costituzione non prevede la carica della vicepresidenza, né la possibilità di delega volontaria delle funzioni del Capo dello Stato ad altro organo, ma solo l'istituto della supplenza, escludendo anche implicitamente la revoca del Presidente.

La supplenza consiste nell'assunzione dei poteri e delle funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato (art. 86 Cost.), nelle ipotesi in cui, a causa di un impedimento, il Presidente della Repubblica non possa svolgere la propria attività.

L'impedimento che impone la supplenza del Presidente della Repubblica può essere permanente (come in caso di infermità che si protragga in modo irreversibile o di decadenza dalla carica disposta dalla Corte costituzionale nella sentenza di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione), o temporaneo (come in caso di malattia che non importi guarigione entro breve termine, pur senza pregiudicare la riassunzione della carica a guarigione avvenuta o di viaggio all'estero).

La cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica può avvenire per morte, per scadenza del mandato, per dimissioni, per impedimento permanente, per decadenza dovuta al venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità (cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici ecc.), per destituzione, a seguito di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione ad opera della Corte costituzionale.

Alla cessazione della carica il Capo dello Stato diviene, automaticamente e di diritto, senatore a vita, salvo rinuncia.

### **4) RESPONSABILITÀ (ALTO TRADIMENTO E ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE)**

L'art. 4 dello Statuto albertino (in vigore dal 1848 al 1947) affermava che «la persona del Re è sacra ed inviolabile». In questo modo veniva accolto un principio essenziale di tutte le monarchie, vale a dire l'irresponsabilità del re, espresso dall'antica regola inglese «the king can do no wrong» (il re non può sbagliare).

La Costituzione repubblicana, per quanto non potesse riprodurre un privilegio di questo genere, ha comunque previsto una forma di irresponsabilità per il Capo dello Stato, per garantirgli autonomia e libertà nell'assolvimento delle sue funzioni. L'art. 90 Cost., infatti, stabilisce che «il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione».

In particolare, può considerarsi alto tradimento ogni comportamento doloso che, offendendo la personalità interna ed internazionale dello Stato, costituisca una violazione del dovere di fedeltà alla Repubblica. Esso presuppone una previa intesa con potenze straniere per pregiudicare gli interessi nazionali o, addirittura, per sovvertire l'ordinamento costituzionale.

Deve, invece, ritenersi attentato alla Costituzione ogni altro non specifico comportamento doloso diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali o a violare la Costituzione.

### **5) LA CONTROFIRMA MINISTERIALE**

L'art. 89 Cost. stabilisce che «nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri».

Si evince che anche nell'ordinamento repubblicano il Presidente, di regola, non può agire da solo. La controfirma assume, però, un valore diverso a seconda che nell'approvazione dell'atto sia dominante la volontà del Capo dello Stato o quella del Governo.







Per quanto riguarda le attribuzioni relative alla funzione esecutiva, il Presidente della Repubblica:

- a) nomina il Presidente del Consiglio dei ministri, e su proposta di questi, i ministri (art. 92 Cost.). In particolare, il Presidente della Repubblica pone a capo del Governo la persona che ritiene più adatta a interpretare l'indirizzo politico della maggioranza parlamentare;
- b) nomina i funzionari dello Stato, nei casi stabiliti dalla legge (art. 87, 7° comma Cost.). Ad esempio, sono nominati con decreto del Capo dello Stato il presidente e i consiglieri della Corte dei Conti, il Presidente del Consiglio di Stato, i presidenti o i direttori generali di enti pubblici di importanza nazionale, di aziende autonome ecc. La nomina è soltanto formalmente atto presidenziale, in quanto la deliberazione effettiva spetta al Governo;
- c) controfirma gli atti ministeriali che sono emanati con suo decreto. Il Capo dello Stato esercita, in tal modo, il suo potere di controllo e di garanzia costituzionale;
- d) nomina gli esperti del CNEL. Anche questa nomina, come per i funzionari dello Stato, ha carattere puramente formale, in quanto la nomina effettiva rientra fra le attribuzioni del Governo, di cui il CNEL è organo ausiliario. La nomina avviene su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
- e) dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87, 9° comma Cost.). Si tratta, ancora una volta, di attribuzione solo formale, in quanto condizionata ad una deliberazione del Parlamento che abbia conferito apposita autorizzazione al Capo dello Stato;
- f) ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa (art. 87, 9° comma Cost.). Non si tratta, in realtà, di un comando, che è affidato agli organi tecnici (Capo di Stato maggiore generale), ma consiste nella direzione e nel coordinamento politico-amministrativo dell'attività delle forze armate. Tale attività è attribuita al Capo dello Stato in qualità di rappresentante dell'unità nazionale;
- g) ratifica i trattati internazionali e accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art. 87, 8° comma Cost.). Si tratta di due attribuzioni attinenti alla sua funzione di rappresentanza internazionale dell'Italia, in quanto Capo dello Stato;
- h) conferisce le onorificenze della Repubblica (art. 87, 12° comma Cost.). Anche questa attribuzione è meramente formale e rientra nella sua funzione di rappresentante della Nazione;
- i) può sciogliere i Consigli regionali (art. 126 Cost.). Anche in tal caso la deliberazione dello scioglimento è compiuta dal Governo, e il Capo dello Stato emette solo il decreto formale di scioglimento.

Per quanto riguarda le attribuzioni relative alla funzione giurisdizionale, il Presidente della Repubblica:

- a) nomina cinque giudici della Corte costituzionale (art. 135 Cost.). Si tratta di un potere tipicamente ed esclusivamente presidenziale;
- b) presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87, 10° comma Cost.). La funzione adempiuta dal Presidente in tale carica non è puramente simbolica, né si risolve nelle ordinarie attribuzioni di tutti i presidenti di organi collegiali. Egli, infatti, in qualità di Presidente è tenuto ad equilibrare le tendenze contrastanti che si verificano in seno al Consiglio stesso, fungendo da intermediario tra questo organo (quale rappresentante dell'ordine giudiziario) e il potere esecutivo. Qualora il Consiglio si trovi nell'assoluta impossibilità di funzionare, il Presidente può anche scioglierlo;
- c) può concedere la grazia e commutare le pene (art. 87, 11° comma Cost.). La grazia consiste in un atto di clemenza del Capo dello Stato, a beneficio di una sola persona (carattere individuale) condannata irrevocabilmente. Fa venir meno la pena principale, condonandola in tutto o in parte.

